

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2262)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 3 marzo 1987, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 3495 e 3499)

d'iniziativa dei deputati RADI, Malfatti, Micheli e Fornasari (3495); Provantini, Manca Enrico, Levi Baldini, Ingrao, Facchetti, Pellicanò, Melega, Alibrandi, Conti, Ermelli Cupelli, Bonetti Mattinzoli, Geremicca, Nebbia, Scaramucci Guaitini, Proietti e Sapiro (3499)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 marzo 1987

Disposizioni per il definitivo consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni, gli interventi di cui al comma 1, garantendo continuità delle realizzazioni; può avvalersi, se necessario tramite convenzioni, del CNR e suoi istituti, nonché di università ed enti scientifici, anche al fine di realizzare sistemi di costante monitoraggio e vigilanza; può, altresì, delegare attività ai comuni di Todi ed Orvieto.

3. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20, 20, 30 e 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso.

Art. 2.

1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali e la regione Umbria sono autorizzati ad

assumere impegni per gli interi stanziamenti, fermo restando che le erogazioni annuali non superino le singole previsioni di spesa.

Art. 3.

1. All'onere complessivo della presente legge di lire 300 miliardi negli anni 1987-1992 si fa fronte, quanto agli anni 1987, 1988 e 1989, mediante utilizzo dell'apposito accantonamento «Salvaguardia di Todi e Orvieto», iscritto ai fini del bilancio triennale sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.